




Roma, 2 DICEMBRE 2015

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N. 52294 / 10.3.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0010522 P-
del 02/12/2015



12833811

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

(ESAME DEFINITIVO)

(PRESIDENZA - DIFESA - INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 GENNAIO 2015, N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nel modificare l'articolo 635 del citato codice, ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge n. 2 del 2015, i quali prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresì le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2636 del 2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **composizione corporea**: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
 - b) **forza muscolare**: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
 - c) **massa metabolicamente attiva**: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

ART. 2
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Articolo 3
(Parametri fisici)

1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

Articolo 4

(Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2)

1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 586, comma 1, lettera b) la parola <<statura,>> è soppressa;
- b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: <<Requisiti fisici>>;

c) l'articolo 587 è sostituito dal seguente:

<<Art. 587 – Parametri fisici

1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:

- a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
- b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
- c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.>>

- d) all'art. 957, comma 2, lettera a), le parole <<, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento>>, sono soppresse;
- e) all'art. 958, comma 2, lettera a), le parole <<, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento>>, sono soppresse.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrici individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.

2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento in relazione allo

sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.

3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.

Articolo 6 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- 1) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni;
- 2) all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, sono soppresse le parole << escluso quello di cui al comma 1, lettera e)>>;
- 3) sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettera h), e 3, comma 1, lettera b), n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287;
- 4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, sono soppresse le parole : <<statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 1986, n. 874.>>.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1,
DEL REGOLAMENTO.

Parametri fisici	Forza muscolare	Composizione corporea	Massa metabolicamente attiva
	handgrip in Kg	% massa grassa	% massa magra teorica
MASCHI	≥40	≥ 7 e ≤22	≥40
FEMMINE	≥20	≥ 12 e ≤30	≥28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene predisposto in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del previsto requisito dell'altezza i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

La finalità perseguita dal Legislatore è di non precludere l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

A tale scopo detta legge, all'articolo 1, comma 1, ha modificato il comma 1, lettera d), dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, che elenca i requisiti generali necessari per il reclutamento nelle Forze armate, sostituendo il requisito dell'altezza con i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, da definire nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico dell'ordinamento militare.

Il comma 2, dello stesso articolo 1, della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico a un regolamento da adottare - entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge - su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità.

La medesima legge, all'articolo 1, comma 3, ha poi previsto che al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, con il regolamento di cui al comma 2 siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei per l'intero comparto Difesa e Sicurezza, anche in relazione all'attuale sistema di reclutamento per l'accesso alle carriere iniziali delle sopra citate Forze di polizia e Vigili del fuoco. In relazione a tale prescrizione ha, quindi, disposto che dal momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, siano abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici rispettivamente per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

In ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 ha statuito che, nelle more dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

In particolare, la disciplina generale dei limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, cui sono uniformate le singole discipline delle varie Amministrazioni interessate, è contenuta, fatta eccezione per il personale delle Forze armate, nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che prevede i limiti minimi di altezza in cui devono rientrare i candidati per poter essere ammessi ai concorsi per l'accesso alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato (articoli 3, 4, e 5). Si evidenzia che l'articolo 2 del citato decreto n. 411 del 1987, che prevedeva i limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del

personale delle Forze armate, è stato abrogato e le medesime disposizioni sono state riassetate nell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Per quanto riguarda il Corpo della polizia penitenziaria, nonostante in tema di requisiti per l'accesso nel Corpo l'articolo 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, non faccia rinvio al citato decreto 22 luglio 1987, n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l'accesso alla Polizia di Stato. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 26.06.2012 n° 3775) che ha ritenuto dirimente il disposto dell'articolo 14, comma 1, lett. n), n. 1, della citata legge n. 395 del 1990, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ove si prevede che per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Riguardo, invece, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, come noto, è composto sia da personale permanente che da personale volontario, sembra opportuno precisare che le disposizioni recate dal regolamento in esame devono intendersi applicabili a entrambe le citate componenti di personale.

Sulla base del richiamato complesso quadro normativo e, in particolare, del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, con il presente regolamento si provvede dunque a definire e individuare i parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico dell'ordinamento militare le modificazioni conseguenti alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla citata legge.

Al fine del necessario inquadramento dei lavori che hanno condotto alla stesura del regolamento in esame, sembra necessario precisare che le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, professor Fabio Pigozzi.

Sono stati affidati al Comitato tecnico scientifico i seguenti compiti:

- valutare da un punto di vista tecnico-scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate;
- individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici;
- analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti, in via sperimentale su oltre 1000 soggetti, nel corso dei primi mesi del 2015 presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.

Modifiche apportate al testo del provvedimento in ragione delle osservazioni e delle condizioni di cui ai pareri del Consiglio di Stato n. 2636 del 2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2015 e delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, acquisiti rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015.

Dopo la deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 luglio 2015 il provvedimento ha seguito il previsto iter approvativo ed è stato dapprima inviato al Consiglio di Stato e, dopo averne acquisito il parere n. 2636 del 2015, espresso nell'adunanza del 18 settembre 2015, è stato avviato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere, acquisito dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati in data 8 ottobre 2015 e dalla 4a Commissione Difesa del Senato della Repubblica il 14 ottobre 2015.

Questa parte della relazione che si innesta sul corpo di quella originaria "bollinata" dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato all'esito della citata deliberazione preliminare, ha lo scopo di rappresentare i suggerimenti e le indicazioni emerse sotto forma di osservazioni poste dai citati pareri parlamentari, nonché le conseguenziali modifiche al testo del provvedimento operate in loro accoglimento.

Con osservazione, condivisa dalle Commissioni dei due rami del Parlamento, è stato richiesto di allineare la tabella "A" allegata allo schema di regolamento coerentemente al contenuto dello schema stesso modificando la parola "costituzione" della tabella in "composizione". Tale osservazione è stata accolta.

Con ulteriore osservazione la Commissione difesa del Senato invita il Governo a valutare l'opportunità di un eventuale aggiornamento delle direttive specialistiche che definiscono i criteri e le istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei requisiti fisici di cui all'articolo 5 dello schema. Tale osservazione è stata accolta integrando l'articolo 5 con le parole " , soggette a eventuale aggiornamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche,".

Con riguardo, poi, a quanto rappresentato dal Consiglio di Stato, su possibili chiarimenti circa il reclutamento in talune forze speciali (Corazzieri, Granatieri di Sardegna) per le quali è previsto il possesso di una specifica altezza, si considera che l'accesso a corpi/forze speciali avviene solo dopo il reclutamento effettuato sulla base dei criteri generali tra i quali, nella specie, i parametri fisici definiti dallo schema di regolamento in esame.

In sostanza, tra il personale già giudicato idoneo per l'arruolamento o tra quello già in servizio, viene effettuata una ulteriore selezione per l'impiego in particolari corpi/forze speciali sulla base del possesso di peculiari requisiti, tra i quali anche il soddisfacimento di caratteristiche fisiche più stringenti e specifiche, che , per quanto riguarda la Difesa, sono disciplinati nelle direttive di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri.

Infine si è anche ritenuto di aggiungere una modifica strettamente conseguenziale e letterale, e come tale definibile di coordinamento formale, aggiungendo la lettera b) al comma 1 dell'articolo 4, volta ad allineare la rubrica della sezione III coerentemente alla modifica apportata all'articolo 587.

Tanto premesso, si illustrano di seguito i contenuti dei 7 articoli di cui si compone lo schema di provvedimento.

Articolo 1: riporta le definizioni dei parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva. Le definizioni riportate nell'articolo in esame sono state elaborate dal citato Comitato sulla base della più recente letteratura scientifica in materia che, tuttavia, al momento registra ancora un limitato numero di interventi sull'argomento

e non tutti tra loro univoci. In particolare sono state utilizzate dal Comitato alcune tabelle tratte da recenti lavori scientifici sulla massa grassa, massa metabolicamente attiva e la forza muscolare.

Articolo 2: definisce l'ambito di applicazione del regolamento. In particolare prevede che i parametri fisici, come individuati nell'articolato, siano applicati - in sostituzione del requisito dell'altezza - in tutte le procedure per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si prevede, inoltre, la mancata applicazione dei parametri fisici, individuati in luogo dei limiti di altezza, per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza destinato ai Gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, sia nei casi in cui tali limiti siano già esclusi sia in quelli in cui tale esclusione non sia prevista; ciò al fine di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015.

Articolo 3: prevede che i candidati ai concorsi in questione rientrino entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento (composizione corporea, forza muscolare, e massa metabolicamente attiva), di ciascun parametro fisico.

Al fine di redigere la tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici il Comitato tecnico scientifico si è avvalso, oltre che dei dati sin qui validati dalla letteratura scientifica, anche degli elementi empirici raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno, come accennato riguardanti un significativo campione di circa 1000 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, di sesso maschile e femminile, partecipanti a un concorso per il reclutamento di volontari nelle Forze armate. I valori limite riportati nella tabella sono, pertanto, la risultante di una valutazione operata sulla base di un *range* standardizzato dei valori stessi in funzione dei requisiti minimi che caratterizzano una costituzione somatica sufficiente intesa come il biotipo costituzionale adatto a sopportare/sostenere l'impegno fisico che connota il servizio militare o d'istituto e l'utilizzo dei relativi strumenti ed equipaggiamenti di comune uso, senza comportare aggravii dei rischi per la sicurezza dell'individuo o del gruppo in cui è impiegato. Il Comitato scientifico nella individuazione delle proposte ha, altresì, tenuto conto sia di considerazioni in materia di possibili costi per l'introduzione dei nuovi parametri fisici applicati alla selezione che - non avendo la legge n. 2 del 2015 approntato risorse finanziarie da destinarvi - deve avvenire a invarianza di spesa, sia della vigente normativa in materia di radioprotezione.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione del parametro della forza fisica si è optato per l'esecuzione dell'esame c.d. "*handgrip*" sulla mano dominante in quanto, secondo la letteratura scientifica, la forza espressa dai muscoli della mano è rappresentativa di quella del complesso dell'apparato muscolare. La metodica strumentale è stata scelta rispetto ad altre in quanto di facile e rapida esecuzione nonché di modesto costo.

Per la costituzione corporea e la massa metabolicamente attiva si è scelto, invece, di valutarla attraverso la bioimpedenziometria che è metodica strumentale di rapida esecuzione e priva di impatto negativo sulla salute dei candidati (in quanto non impiega radiazioni ionizzanti) anche se non ancora del tutto standardizzata. Infatti, i risultati che la metodica fornisce sono suscettibili di una apprezzabile variabilità sulla base di diversi elementi quali il genere, l'età e lo stato di idratazione, nonché altre condizioni peculiari quali il periodo del ciclo mestruale o l'assunzione di cibi o alcolici. In tale ambito la metodica della plicometria per il calcolo della composizione corporea (in uso nelle selezioni dei piloti dell'Aeronautica militare), è stata esclusa perché presuppone nell'esecutore una peculiare professionalità medica di cui, allo stato, non è possibile avvalersi in tutti i centri di selezione e quindi non appare applicabile a uno *screening* di massa. Al contrario, la bioimpedenziometria essendo di più facile utilizzazione non richiede particolari professionalità mediche e presenta ulteriori pregi quali l'assenza d'invasività, portabilità, rapidità di esecuzione, e costo relativamente contenuto.

Per quanto riguarda la misurazione della massa metabolicamente attiva è stato previsto di utilizzare, secondo quanto riportato nella letteratura scientifica, il valore espresso dal bioimpedenziometro in percentuale.

A tale riguardo si aggiunge che il Comitato, in linea con i principi sanciti dalla vigente normativa in materia di radioprotezione (cfr. decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) che vieta anche nell'ambito delle attività medico-legali l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti a meno che il beneficio collettivo ottenuto dal loro uso sia superiore al detrimento sanitario (c.d. principio di giustificazione), ha ritenuto di non poter prevedere il ricorso generalizzato alla metodologia della DEXA (*dual energy x-ray absorptiometry*), nonostante questo risulti il più preciso nell'individuare i parametri relativi alla composizione corporea, in quanto più costoso ma soprattutto fonte di radiazioni ionizzanti, ipotizzando il ricorso a tale esame solo in relazione all'eventuale instaurazione di contenzioso da parte di candidati esclusi dal concorso sulla base dei nuovi parametri.

Ciò stante, trattandosi comunque di parametri che, rispetto all'altezza, sono di fatto più difficilmente oggettivabili si è ritenuto opportuno tenere conto sia di eventuali condizioni tecniche dello strumentario utilizzato sia delle possibili condizioni individuali del candidato che possono temporaneamente alterare il valore registrato dallo strumento. È stato, pertanto, ritenuto necessario tener conto di una variazione dei valori rilevati rispetto a quelli indicati nella tabella corrispondente a una percentuale fino al 10%. Tale valore è stato individuato dal Comitato scientifico come sommatoria tra la percentuale di scarto dello strumento (circa 5 per cento) e quella soggettiva provocata da vari fattori.

Pertanto, nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto alla tabella nell'ambito di tale percentuale del 10%, la stessa potrà essere oggetto di attenzione valutativa nell'ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso da parte del candidato dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, relativamente alla citata costituzione somatica sufficiente, secondo le procedure e i criteri previsti per le Forze armate, le Forze di polizia a ordinamento militare e civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare per le Forze armate inclusa l'Arma dei carabinieri il riferimento è agli articoli da 578 a 582 del Testo unico dell'ordinamento militare.

Articolo 4: adegua le disposizioni del testo unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, recati dall'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5: prevede la possibilità che possano essere apportate modifiche e integrazioni al regolamento in esame, in considerazione del fatto che costituisce novità l'introduzione l'applicazione dei parametri fisici come definiti dal presente regolamento per le attività di selezione per i reclutamenti/accesso ai ruoli del personale del comparto Sicurezza e Difesa e che le conoscenze scientifiche sull'argomento sono in fase di sviluppo e potrebbero dunque evolvere verso nuove tecniche ed acquisizioni.

L'articolo, inoltre, sul piano della buona amministrazione attiva e senza impedimento alcuno per l'operatività immediata del regolamento, rinvia a direttive specialistiche la minuta definizione dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame. Tali direttive, ritenute strumenti che possano garantire una maggiore flessibilità in relazione alla necessità di aggiornare le metodologie ai continui progressi della scienza medica al fine di garantire, attraverso univoche metodologie per rilevare i valori della tabella, uniformità di trattamento dei candidati, dovranno necessariamente essere adottate dalle stesse amministrazioni cui si applica il regolamento, sentito il competente organo del Ministero

della salute, previa condivisione dei criteri e delle istruzioni tecniche nonché dei requisiti minimi che devono possedere gli strumenti da utilizzare. Si prevede, infine che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana successivamente all'entrata in vigore dello stesso al fine di evitare - relativamente a procedure concorsuali già in corso di espletamento - la sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti e scongiurare che, a causa del conseguente contenzioso, si debbano annullare le citate procedure in corso recando un grave pregiudizio alla funzionalità delle amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza.

Articolo 6: richiama la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2015, relativamente all'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 411 del 1987, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, a partire dall'entrata in vigore del regolamento in esame.

L'articolo, inoltre, modifica, nella parte in cui si prevede il requisito dell'altezza, o abroga le norme di rango regolamentare che disciplinano l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della polizia penitenziaria.

Per i numerosi provvedimenti amministrativi che contengono disposizioni in materia limiti di altezza per il reclutamento si è ritenuto opportuno prevedere che gli stessi non sono più applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (si ha riferimento, nella specie ai seguenti provvedimenti: decreti del Ministro della giustizia 16 marzo 2006 e 9 ottobre 2013, n. 130; decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198).

Articolo 7: reca la clausola di invarianza finanziaria.

NOTA TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento in titolo, finalizzato a definire parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è ad invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2.

L'articolo 7 del provvedimento, infatti, esplicita attraverso la clausola di neutralità finanziaria, che dallo svolgimento delle attività disciplinate dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2639/2015 18 SET, 2015
Numero _____ e data _____



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01379/2015

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n. 2;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. M_D GUDC 0031508 del 10/08/2015 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

L'Amministrazione proponente premette che con il provvedimento trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere si è inteso dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2 (articolo unico), recante modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nelle due componenti di personale permanente e di personale volontario).

Con la citata normativa, in particolare, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del requisito dell'altezza, previsto dall'art. 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, sono stati introdotti i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Ciò al fine di non precludere l'accesso in ragione della mancanza del requisito dell'altezza, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa desumersi la imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Il comma 2 dello stesso art. 1 della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico ad un regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge n. 2 cit. ha, poi, previsto che, al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi in

questione, con il regolamento da adottarsi siano stabiliti parametri fisici unici ed omogenei per l'intero comparto Difesa e Sicurezza, disponendo, conseguentemente, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

Da ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 della legge n. 2 cit. ha stabilito che, nelle more dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda, in particolare, il Corpo della polizia penitenziaria, ancorchè in tema di requisiti per l'accesso al medesimo l'art. 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del suddetto Corpo non faccia rinvio al citato decreto n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l'accesso alla Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. n) n. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. Cons. Stato, IV Sez., sent. n. 3775 del 26 giugno 2012).

Considerato:

Lo schema di regolamento all'esame, sulla base dell'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, persegue lo scopo di individuare i parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le modificazioni conseguenti

alla modifica dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla legge citata.

Le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto, secondo quanto riferisce l'Amministrazione della Difesa, sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della Difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, cui erano stati affidati i compiti di valutare da un punto di vista tecnico scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate, individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici e analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti su oltre 1000 soggetti del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri proponenti che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.

Lo schema di regolamento si compone di sette articoli e di un allegato (Allegato "A") contenente la tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.

L'articolo 1 definisce i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, quali elaborati dal citato Comitato sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, individuato in tutte le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esclude, poi, al secondo comma, dalla applicazione del regolamento le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale dei Corpi suddetti destinate ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori.

L'articolo 3 prevede che i candidati alle procedure in questione debbano rientrare entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento, di ciascun parametro fisico, con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione (secondo comma) fino ad un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella citata.

La Relazione illustrativa dà atto con puntualità degli elementi e delle metodiche seguite dal Comitato tecnico scientifico per la redazione della tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici.

L'articolo 4 adegua le disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotto dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici, unici ed omogenei, per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 5 prevede la possibilità che al regolamento possano essere apportate modifiche ed integrazioni, in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'argomento, attualmente in fase di sviluppo e rinvia a direttive specialistiche approvate dagli organi competenti e sentito il Ministero della salute, la puntuale definizione in modo omogeneo dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partite dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

L'articolo 6 reca l'indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e prevede dalla medesima data la inapplicabilità, in ogni caso, delle disposizioni che contengano limitazioni all'accesso in ragione di limiti di altezza.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva preliminarmente la Sezione che sul regolamento hanno espresso formale concerto il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della salute e il dipartimento delle pari opportunità, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Il medesimo è accompagnato da nota tecnico finanziaria, attestante l'invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2 e dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa.

Non è, invece, accompagnato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170 che esclude l'effettuazione di detta analisi per gli atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di valutazione, in sede di effettuazione della medesima analisi di impatto della regolamentazione, dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, nella relazione predisposta per il Ministero della Difesa, ai fini della trasmissione del provvedimento al Consiglio di Stato, si precisa che il regolamento non

introduce, né elimina, oneri informativi a carico dei privati, in quanto volto a individuare i parametri fisici che gli organi competenti delle Amministrazioni interessate dovranno utilizzare, quali requisiti, in sostituzione del requisito del limite di altezza, nelle procedure di reclutamento e/o assunzione del relativo personale.

Con riferimento, poi, al merito del provvedimento la Sezione condivide quanto proposto dalle Amministrazioni interessate, vista la obiettiva esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La finalità perseguita dal Legislatore, in linea di principio apprezzabile, è, invero, quella di non precludere l'accesso a detti Corpi in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l'idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Peraltro, è previsto all'art. 2 che le disposizioni del provvedimento abbiano un generale ambito di applicazione nelle procedure di reclutamento, eccezion fatta (comma 2) per quelle di reclutamento e accesso del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Non si fa, invece, menzione dell'impatto del provvedimento nei confronti di quelle speciali previsioni riguardanti i requisiti per l'arruolamento in talune forze speciali (quali i Corazzieri e i Granatieri di Sardegna), fra i quali era sinora previsto il possesso di una specifica altezza.

Poiché l'articolo 2, comma 1, del regolamento proposto prevede l'applicabilità dello stesso a tutte le procedure per il reclutamento e l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, nel contempo, l'art. 6, comma 2, prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3, non è più applicabile alcuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco, si rimette all'Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella versione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Anna Leoni


IL PRESIDENTE

Franco Frattini


IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salcini


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 207).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e IV,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto del Governo n. 207);

premessi che:

lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione della legge n. 2 del 2015, che ha novellato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), prevedendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, si debba non più «rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento» (ossia nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), bensì «rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento»;

la medesima legge n. 2 del 2015 ha previsto che con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 siano apportate al citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge e siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevato che la non applicazione dei nuovi parametri fisici alle procedure per il reclutamento del personale militare destinato ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori (di cui all'articolo 2, comma 2) non è espressamente prevista dalla legge n. 2 del 2015 e preso atto che il Governo, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, chiarisce che tale esclusione nasce dalla necessità «di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015»;

osservato che nella tabella allegata allo schema di regolamento si fa riferimento alla «costituzione corporea», mentre nell'articolato dello schema (come nella legge n. 2) si parla di «composizione corporea»,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di approfondire ulteriormente i profili di cui alla quarta premessa, con particolare riferimento alla massa metabolicamente attiva.

 Mostra rif. normativi

Legislatura 17^a - 4^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 148 del 14/10/2015

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

preso atto delle osservazioni non ostantive formulate dalla Commissione Affari costituzionali;

valutando positivamente la conclusione dell'*iter* attuativo di quanto disposto dalla legge n. 2 del 2015 e auspicando che le nuove disposizioni regolamentari possano trovare applicazione già a partire dalle procedure concorsuali da indire entro il presente anno;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si rileva una discrepanza tra la dicitura adottata nella tabella allegata allo schema di regolamento (dove si fa riferimento alla "costituzione corporea") e quella adottata, invece, nell'articolato (dove si fa riferimento alla "composizione corporea");

b) valuti il Governo l'opportunità di un eventuale aggiornamento delle direttive specialistiche -di cui all'articolo 5 dello schema di decreto- che definiscono i criteri e le istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei requisiti fisici.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 207)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.